

32509-20



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

Dott. Gerardo SABEONE	- Presidente -	Sent. n. sez. 1375
Dott. Grazia MICCOLI	- Consigliere -	UP - 14/10/2020
Dott. Enrico Vittorio Stanislao SCARLINI	- Consigliere -	R.G.N. 48348/2019
Dott. Luca PISTORELLI	- Consigliere Relatore -	
Dott. Irene SCORDAMAGLIA	- Consigliere -	

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) , nato a (omissis) ;

avverso la sentenza del 26/6/2019 della Corte d'appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Kate Tassone, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione;
udito per l'imputato l'avv. (omissis) , che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Torino ha confermato la condanna, pronunciata in giudizio abbreviato, di (omissis) per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale pre e postfallimentare e documentale commessi nella sua qualità di amministratore di diritto della (omissis) s.r.l., fallita nel febbraio del 2008.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando due motivi.

2.1 Con il primo deduce anzitutto vizi di motivazione in merito all'affermata responsabilità del (omissis) per i plurimi fatti di bancarotta patrimoniale contestati. Quanto alla asserita distrazione dei beni strumentali della fallita la Corte territoriale avrebbe omesso di confutare la pur decisiva obiezione svolta con il gravame di merito relativa al rinvenimento nei locali della fallita a disposizione del curatore delle fatture ad oggetto le spese di trasporto e di custodia dei suddetti beni presso la (omissis) (omissis) s.r.l., rinvenimento idoneo ad avvalorare la versione dell'imputato per cui egli li avrebbe spostati soltanto a causa dell'intervenuto sfratto della (omissis) dal capannone dove svolgeva la propria attività aziendale e non già per sottrarli al fallimento. Con riguardo all'incasso, successivamente alla dichiarazione di fallimento, di crediti sociali erroneamente la sentenza ha ritenuto priva di riscontri la giustificazione offerta dal (omissis) in merito all'utilizzazione delle somme ricevute per il pagamento di un debito usurario contratto nell'interesse della fallita per sostenere le spese correnti dell'azienda. Infatti tale versione era stata già spontaneamente rilasciata al curatore nell'immediatezza dell'instaurazione della procedura concorsuale e troverebbe conferma nella scarsa entità dei crediti per i quali i dipendenti si sono insinuati nel fallimento. Quanto infine agli sconti che si assumono incondizionati concessi dal (omissis) ad alcuni clienti all'atto della riscossione dei crediti vantati nei confronti degli stessi, ancora una volta in maniera immotivata i giudici di merito avrebbero negato l'esistenza di riscontri alla versione fornita all'imputato, avendo ignorato l'esistenza di due lettere di contestazione inviate dai suddetti clienti – e peraltro prodotte dal curatore – in grado di avvalorare quanto dichiarato dal (omissis) e cioè che gli sconti erano stati riconosciuti per evitare contenziosi che avrebbero ritardato l'incasso dei crediti in un frangente in cui l'impresa necessitava invece di immediata liquidità. Non di meno del tutto apodittica sarebbe l'affermazione della Corte per cui l'imputato avrebbe accordato gli sconti senza effettuare alcun controllo.

2.2 Sempre con il primo motivo viene poi censurata la motivazione in merito al reato di bancarotta documentale. In tal senso si lamenta che i giudici dell'appello avrebbero sostanzialmente frainteso i rilievi difensivi svolti con il gravame di merito, giacché l'imputato non aveva respinto l'addebito in ragione dell'interruzione del rapporto con il professionista esterno originariamente incaricato della tenuta della contabilità, ma aveva invece evidenziato come a seguito di tale circostanza si era attrezzato per



adempiere all'incombenza all'interno dell'azienda, non riuscendo nel tempo a mantenere l'impegno per l'avvicendamento dell'impiegata addetta a tale lavoro con altra rivelatasi non in grado di svolgerlo. Alla luce dell'omessa considerazione di questa come delle altre evidenze ricordate la Corte territoriale avrebbe dunque erroneamente rigettato la richiesta di riqualificazione dei fatti contestati in bancarotta semplice, invece giustificata dal fatto che all'imputato, sulla base di una corretta ed esaustiva ricostruzione della prova disponibile, potrebbe al più essere rimproverato un comportamento imprudente.

2.3 Con il secondo motivo vengono dedotti erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito al denegato riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 219 legge fall. In proposito viene eccepito che la Corte territoriale avrebbe erroneamente fatto riferimento al rapporto tra attivo e passivo per escludere la tenuità del danno, invece di considerare il concreto pregiudizio causato alla massa dei creditori.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non è integralmente inammissibile e pertanto deve rilevarsi l'intervenuta prescrizione dei reati contestati, maturata al più tardi il 3 ottobre 2020 tenuto conto della sospensione ex art. 83 d.l. n. 18/2020 e in difetto di ulteriori sospensioni nel corso dei gradi di merito.

2. Invero manifestamente infondata e versata in fatto è l'eccepita carenza motivazionale relativa alla distrazione dei beni strumentali della fallita. Infatti l'assunta decisività dei documenti asseritamente ignorati dalla Corte territoriale è smentita dall'argomento sulla quale la stessa ha imperniato l'affermazione di responsabilità dell'imputato e cioè il fatto che egli abbia taciuto al curatore l'allocatione dei beni e la loro stessa esistenza (p. 9 e 11 della sentenza), mentre è lo stesso ricorrente ad aver precisato che le fatture vennero recapitate prima della dichiarazione di fallimento e che dunque egli ben avrebbe potuto farne menzione nel corso della sua audizione. Deve pertanto ritenersi che la rilevanza delle fatture sia stata implicitamente e logicamente esclusa dalla motivazione della sentenza.

Analoghe considerazioni valgono per la seconda obiezione difensiva. Che le circostanze indicate nel ricorso costituiscano riscontri alla versione dell'imputato circa la destinazione delle rilevanti somme riscosse dall'imputato dopo la dichiarazione di fallimento è una mera asserzione soggettivamente interessata, giacché il fatto che egli si fosse giustificato allo stesso modo già di fronte al curatore non dimostra certo la veridicità della sua ricostruzione, mentre il ridotto ammontare delle insinuazioni al passivo dei crediti dei "dipendenti" - al di là della genericità intrinseca del rilievo -



dimostra solo che questi ultimi avevano in precedenza già ricevuto la maggior parte delle loro spettanze, ma non certo quale sia stata la fonte delle risorse utilizzate all'uopo. Del tutto correttamente, dunque, i giudici del merito hanno ritenuto irrilevanti le giustificazioni dell'imputato in assenza di qualsiasi conferma esterna ed in ragione della loro stessa vaghezza, giacchè il ^(omissis); non si è premurato nemmeno di fornire l'identità dei fantomatici usurai. Non di meno il ricorrente dimentica che oggetto di contestazione è una condotta distrattiva postfallimentare, realizzata cioè in un momento in cui l'amministratore non aveva più titolo per ricevere il pagamento di crediti della fallita ed ancor meno di disporne, atteso che le somme incassate e devolute appartengono *ipso iure* al fallimento (cfr. Sez. 5, n. 38950 del 27/10/2006, Gasperoni, Rv. 235025; Sez. 5, n. 23619 del 11/04/2016, Caseti, Rv. 266916) e non vengono più sottratte, quindi, alla funzione di garanzia del patrimonio sociale, bensì all'attivo fallimentare. E' dunque escluso che l'eventuale pagamento del credito usuraio avvenuto in tale fase con risorse sottratte all'attivo fallimentare possa ritenersi effettuato nell'interesse della società, integrando puramente e semplicemente, come esattamente ritenuto, una distrazione.

Manifestamente infondate sono altresì le doglianze proposte con il secondo motivo in merito al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 219 legge fall. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, infatti, la Corte territoriale ha ancorato la propria valutazione proprio al valore dell'attivo sottratto, limitandosi soltanto ad evocare per completezza e *ad colorandum* lo sbilanciamento tra l'attivo acquisito ed il passivo registrato. Valutazione che è peraltro coerente ai fatti accertati, posto che già il valore delle somme indebitamente riscosse ed asseritamente devolute a presunti usurai è di per sé incompatibile con il concetto di particolare tenuità.

3. Non manifestamente infondate sono invece le residue doglianze del ricorrente. Quanto all'obiezione relativa alle lettere di contestazione dei clienti della fallita, invero la motivazione della sentenza sconta una elevato tasso di assertività, tanto più nella misura in cui non nega l'eventuale coerenza economica della scelta operata dall'imputato nel concedere gli sconti, non chiarendo peraltro se ne abbia assunto il carattere dissipatorio ovvero abbia presunto che gli stessi in verità non siano mai stati concessi e che l'imputato abbia distratto la differenza rispetto al prezzo originariamente pattuito.

Quanto alla bancarotta documentale non possono invece ritenersi inammissibili, ancorchè siano infondate, le censure relative alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 217 legge fall.


P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per intervenuta prescrizione.

Così deciso il 14/10/2020

Il Consigliere estensore

Luca Pistorelli



Il Presidente

Gerardo Sabeone

